

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO-DONNA, ESTETISTA  
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 21 DEL  
01/04/1993 E COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERE:  
- COMMISSARIO STRAORDINARIO N.138 DEL 4/12/93;  
- C.C. N. 73 DEL 20/07/95;  
- C.C. N. 74 DEL 28/10/99.**

**CAPO I° : DISPOSIZIONI GENERALI.**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1- Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/2/1963, n. 161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n. 1142, dalla Legge 4/1/90, n. 1, dalla L. R. 24/9/92, n. 47 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2- Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.
- 3- Non sono soggette al presente Regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO**

- 1- Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale.
- 2- Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.
- 3- L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 23.

### ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.
- 2- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 23 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna.
- 4- I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### ART. 4 - REQUISITI

- 1- L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
  - a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla suddetta legge n. 443 la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie non aventi requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443 gli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
  - b) L'idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi del vigente regolamento di igiene;
  - c) idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli;
  - d) qualificazione professionale del titolare e di tutti i soci lavoratori e del direttore dell'azienda conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23/12/1970, n. 1142, art. 3 e art. 8 della Legge 4/1/1990, n. 1;
  - e) attestazione che l'impianto elettrico e di messa a terra siano rispondenti alla normativa CEI e che le attrezzature inerenti le attività oggetto del presente regolamento abbiano il marchio di qualità.

### ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 - 3 - 4 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli;
  - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabili indifferentemente

su uomo e donna, comprendente:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione delle parrucche;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) ESTETISTA: l'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato 1, annesso al presente regolamento, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

#### ART. 6 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1- La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.2/bis della Legge 14/02/1963 n. 161, come modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142 e dalla L.R. 24/09/92 n. 47, è nominata dal Consiglio Comunale e viene a scadere alla scadenza del Consiglio stesso.
- 2- La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:
  - a) da quattro rappresentanti delle categorie artigianali, di cui uno in rappresentanza delle estetiste, designati dalle Associazioni più rappresentative presenti nella C.P.A. proporzionalmente al numero di associati rappresentati nel territorio;
  - b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - c) dal Responsabile del servizio igiene pubblica della U.S.L. o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante dei vigili urbani o da un suo delegato;
  - e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato.

#### ART. 7 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1- La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
  - c) domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
  - d) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.
- 2- La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente

regolamento.

- 3- Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utile per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
- 4- Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si prenderà per valida la data della domanda stessa.

#### ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- 1- Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Comune, qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.
- 2- Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di membri purché non inferiore a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 3- Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 4- In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza per 3 sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere A) B) E) del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 9 - RICORSI

- 1- Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato o notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2- Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di giorni 30 o al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla data di notificazione della decisione.

## **CAPO II°: NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

### **ART. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

- 1- La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
  - d) data in cui si presume di iniziare l'attività.
- 2- Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
  - a- certificato di residenza e stato di famiglia;
  - b- planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività;
  - c- certificazione della qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci lavoratori e del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla C.P.A.;
  - d- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
  - e- certificato di idoneità sanitari del laboratorio;
  - f- certificato di destinazione d'uso del locale dove si intende esercitare l'attività.
- 3- Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art.2 della legge 1142/70 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f..
- 4- Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8/8/85 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 5- La domanda di autorizzazione è esposta all'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.
- 6- Nel caso di società non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 7- L'esame della domanda di autorizzazione da parte della Commissione Consultiva prevista dall'art.7 del presente regolamento, deve avvenire entro 45 giorni dalla presentazione.
- 8- L'aspirante può richiedere autorizzazioni per più laboratori.
- 9- L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90.

### **ART. 11 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1- L'autorizzazione di cui all'art. 5 } rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.
- 2- L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

- 3- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con s } l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 4- Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.
- 5- In relazione alle autorizzazioni per le imprese artigiane esercenti le attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 e successive modificazioni.

#### ART. 12 - INIZIO ATTIVITA'

- 1- Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio Comunale i seguenti documenti:
  - a) certificato d'iscrizione all'albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane;
  - b) certificazione sanitaria del personale addetto;
- 2- La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### ART. 13 - MODIFICHE

- 1- Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica della USL.

#### ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

- 1- Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
- 2- Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione, purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.
- 3- In caso di morte o di invalidità permanente del titolare della autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4- In caso di invalidità permanente di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985, n.443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo

previsto senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

- 5- Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23/12/1970 n. 1142, e dall'art. 3 della legge 4/1/1990 n. 1.

#### ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1- Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
- 2- In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località come previsto dall'art. 23 comma 5.

## **CAPO III°: NORME IGIENICO - SANITARIE E DI SICUREZZA**

### **ART. 16 - ACCERTAMENTI IGIENICO - SANITARI**

- 1- L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del settore igiene pubblica della U.S.L..

### **ART. 17 - REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI**

- 1- Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.
- 2- I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diverse o particolari valutazioni del settore igiene pubblica della U.S.L.:
  - a) avere l'altezza minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, essere tenuti sempre puliti, essere normalmente dotati di aereazione in grado di garantire almeno due ricambi orari dell'aria contenuta nei locali ed una illuminazione in grado di garantire almeno 300 lux sul piano lavoro;
  - b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde permettere la lavatura e la disinfezione completa;
  - c) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e di servizi igienici;
  - d) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti; tutti i rifiuti che durante le operazioni previste sono venuti a contatto con il sangue o lesioni della pelle dovranno, prima di essere smaltiti, essere disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo autoclave o stufa a secco;
  - e) le sedi di attività miste uomo-donna, dovranno possedere appositi reparti distinti intendendo, non la netta separazione tra le attività, ma la destinazione di aree del locale diverse per trattamenti sugli uomini da quelli sulle donne. Nel caso di attività di estetista è sufficiente una sola sala d'aspetto per uomo-donna. Le sale d'aspetto, dovranno essere due nel caso in cui, nella stessa sede, ci siano attività di Parrucchiere uomo-donna o Barbiere e di Estetista.
  - f) i locali adibiti ad attività di estetista dovranno avere una superficie minima di mq. 45.

### **ART. 18 - REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE**

- 1- Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
  - a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica;



- b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere mono uso o di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene;
- c) le attrezzature inerenti l'attività di estetista (allegato 1) e quelle inerenti le altre attività oggetto del presente regolamento dovranno avere il marchio di qualità.
- 2- E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi dopo l'uso.

#### ART. 19 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

- 1- A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.
- 2- È obbligo l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24 n.1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.
- 3- Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.
- 4- Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.
- 5- È obbligo l'uso di guanti per il personale che presenta nelle mani ferite, abrasioni o manifestazioni infettive.

#### ART. 20 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

- 1- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se titolare dell'esercizio, se non dopo che a richiesta dei singoli interessati, il settore igiene pubblica della U.S.L. abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.  
Gli accertamenti sanitari non dovranno prevedere n) il tampone faringeo, n) l'esame delle feci ed il personale non dovrà essere sottoposto alla vaccinazione antitifica; verrà comunque consigliato il controllo dei markers dell'epatite B e dell'AIDS e la vaccinazione verso l'epatite di tipo B.
- 2- Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nel negozio per gli opportuni controlli sanitari.
- 3- Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## CAPO IV°: ORARI E TARIFFE

### ART. 21 - ORARI

- 1- Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
- 2- È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

### ART. 22 - TARIFFE

- 1- Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### ART.23 - NUMERO DI ESERCIZI

- 1- L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che il nuovo insediamento non avvenga a meno di 200 mt. da un'attività preesistente e nel rispetto del seguente rapporto:
  - a) BARBIERE: un esercizio ogni 20.000 abitanti;
  - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: un esercizio ogni 600 abitanti;
  - c) ESTETISTA: un esercizio ogni 4.500 abitanti.

Il rapporto di cui al precedente comma, per i punti a) b) c), va inteso nell'intera misura sulla base della popolazione residente e fluttuante, quest'ultima calcolata su base annua, al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed il numero degli esercizi.

Si precisa inoltre che le autorizzazioni previste ai punti a)b)c) potranno essere rilasciate solo successivamente alla scadenza del termine previsto all'art.29 e solo in caso in cui restasse a disposizione il contingente prefissato.

In deroga al contingente di cui al punto c), viene previsto il rilascio di una autorizzazione di Estetista per la zona di Castelferretti, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2, solo nel caso in cui in detta zona, non operi alcuna attività simile.

In deroga al contingente di cui al punto a), al fine di garantire il servizio di barbiere sul territorio, potrà essere rilasciata una licenza per il Capoluogo ed una licenza per la frazione di Castelferretti, vincolando quest'ultima a quanto previsto al successivo punto 2.
- 2- Eventuali autorizzazioni rilasciate per nuovi quartieri o frazioni, devono essere considerate vincolate allo specifico ambito territoriale per il quale sono state concesse.
- 3- Il trasferimento di una autorizzazione nel territorio comunale è consentito liberamente purché, il nuovo insediamento, non avvenga a meno di 100 metri da una attività preesistente.

## **CAPO V° - CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 24 - CONTROLLI**

- 1- Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### **ART. 25 - SANZIONI**

- 1- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1963, n. 603 e legge 24/11/1981 n. 689, con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

### **ART. 26 - ABUSIVISMO**

- 1- Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.
- 2- Decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
- 3- Nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, salvo la deroga prevista dall'art. 2, sono soggette ad una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

### **ART. 27 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1- L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2- La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 12.
- 3- I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.
- 4- La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
- 5- Le attività di estetista esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento, fatti

salvi quelli relativi alle distanze ed alle superfici minime, dovranno provvedere agli opportuni adeguamenti presentando istanza al Sindaco entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento.

Il Sindaco entro 120 giorni dalla richiesta fisserà il termine massimo per gli adempimenti necessari, detto termine non dovrà comunque superare i 12 mesi.

Decorso tale termine l'autorizzazione verrà revocata.

#### ART. 28 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- 1- Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo n. 26, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 133 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4/2/1915 n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 29 - CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI**

- 1- Entro il 31/10/1995 i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge n.1 del 4/1/1990 e L.R. 47/92 e dal presente regolamento, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'art. 5.
- 2- Ai barbieri riqualificati Parrucchieri per uomo e donna e viceversa, che ne fanno richiesta, viene estesa d'ufficio l'autorizzazione per l'attività in oggetto.
- 3- L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.
- 4- Le autorizzazioni previste all'art. 5 punto b) potranno essere concesse anche per accorpamento di autorizzazioni esistenti, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti all'art.17 punto e).

### **ART. 30 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

- 1- Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/06/72 e modificato con delibera C.C. n. 165 del 18/7/88.

### **ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'Organo di controllo ne abbia preso atto previo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 9 della Legge 8/8/1985 n. 443.

ALLEGATO 1  
(previsto dall'art. 5)

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE  
IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ ESTETICA.

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;  
Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni);  
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;  
Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;  
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;  
Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;  
Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;  
Lampade abbronzanti UV-A;  
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);  
Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;  
Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;  
Scaldacera per cerette;  
Rulli elettrici e manuali;  
Vibratori elettrici oscillanti;  
Attrezzi per ginnastica estetica;  
Attrezzature per manicure e pedicure;  
Trattamenti di calore individuali e parziali;  
Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;  
Massaggiatori meccanici picchiettanti;  
Massaggiatori elettrici picchiettanti;  
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);  
Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni 10 centimetri quadrati;  
Depilatori elettrici ed elettronici;  
Massaggiatori subacquei;  
Apparecchi per presso-massaggio;  
Elettrostimolatore ad impulsi;  
Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;  
Laser estetico;  
Saune.